



PARTE QUINTA REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Art.1

Regolamento parte generale

1. Il presente Regolamento viene emanato in esecuzione del disposto di cui all'art. 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria superiore (d'ora innanzi denominato Statuto degli studenti) e del D.P.R.235 del 21 novembre 2007. Detto Regolamento individua i comportamenti che configurano mancanza disciplinare, con riferimento ai doveri elencati nell'art. 3 dello Statuto degli studenti, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento.
2. Il presente Regolamento di Disciplina è in linea con l'epolicy d'istituto.

Art. 2

Profili di responsabilità degli studenti

1. Gli studenti dell'Istituto sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti e delle disposizioni disciplinari e interne all'Istituto, in conformità ai doveri sanciti dallo Statuto degli studenti e dal Regolamento d'Istituto.

Art. 3

Finalità dei provvedimenti disciplinari

1. L'Istituto deve rappresentare una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona umana in tutte le sue dimensioni; deve contribuire allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza, nonché alla valorizzazione del senso di responsabilità. I provvedimenti disciplinari di cui al presente Regolamento tendono a rafforzare il senso di responsabilità degli studenti, nonché a garantire rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2. A tal fine, si richiamano integralmente le disposizioni vigenti in materia di doveri degli studenti sancite dallo Statuto degli studenti.

Art. 4

Principi generali in materia di responsabilità disciplinare

1. La responsabilità disciplinare è personale.
2. Lo studente non può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato preventivamente invitato ad esporre le proprie ragioni.
3. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulle valutazioni, intermedie e finali, del profitto dello studente.
4. L'infrazione disciplinare connessa al comportamento va a incidere sulla valutazione, intermedia e finale, del voto di condotta. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
5. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.
6. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno.
7. Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento



e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità scolastica.

Art. 5

Sanzioni disciplinari

1. Le violazioni da parte degli studenti dei doveri disciplinati dallo Statuto degli studenti e dal Regolamento d'Istituto danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle sanzioni disciplinari seguenti:
 1. il **richiamo verbale**, irrogato dal docente;
 2. la **nota disciplinare** verbalizzata sul Registro Elettronico di Classe, irrogata dal docente o dal Dirigente Scolastico o da uno dei suoi Collaboratori;
 3. l'**allontanamento dalla scuola da 1 a 15 giorni**, con deliberazione del Consiglio di Classe, con eventuale esclusione anche da attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola (viaggi di istruzione, stages, etc) durante l'anno scolastico in corso;
 4. l'**allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni**, con deliberazione del Consiglio d'Istituto;
 5. l'**allontanamento dalla scuola fino al termine dell'anno scolastico**, con deliberazione del Consiglio d'Istituto;
 6. l'**allontanamento dalla scuola con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi**, con deliberazione del Consiglio d'Istituto.
2. La nota può essere accompagnata dalla **convocazione dei genitori** (o di chi fa le veci dello studente), che si configura come un mezzo di informazione e collaborazione all'interno della relazione scuola-famiglia, per una concertata strategia educativa.
3. In caso di atti o comportamenti che violino il Codice Civile o Penale, il Dirigente Scolastico provvede tempestivamente anche alla denuncia presso le Autorità competenti.
4. Le comunicazioni inerenti le sanzioni disciplinari irrogate a uno **studente maggiorenne** non sono inviate ai genitori (o a chi ne fa le veci) solo se lo studente ha preventivamente negato per iscritto il suo consenso a tali comunicazioni.
5. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame sono inflitte dalla Commissione di Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 6

Richiamo verbale

1. Il semplice **richiamo verbale** può essere irrogato dai docenti in caso di trasgressione di lieve entità, che si configuri come **comportamento occasionale, non ripetuto e non grave**. Rientrano in questa fattispecie le seguenti infrazioni:
 - il disturbo alla lezione con comportamenti e chiacchiere superflui;
 - il lieve ritardo (non oltre 5 minuti) in ingresso o il ritardo nel rientro in classe dall'intervallo o alla fine del cambio d'ora o dopo attività svolte in palestra o nei laboratori;
 - lo svolgimento nell'ora di lezione di attività non strettamente inerenti alla lezione, anche se trattasi di studio di materie diverse o di altri argomenti;
 - la dimenticanza del materiale, delle attrezzature e dei libri necessari per la lezione o dei compiti;
 - il mancato svolgimento dei compiti o il mancato rispetto dei tempi di consegna degli elaborati assegnati per casa o a scuola;
 - la copiatura nei compiti assegnati a casa;
 - l'uso di materiale e attrezzature estranei all'attività didattica in corso di svolgimento;
 - l'uso di cellulari e analoghi dispositivi elettronici (PC, tablet, etc), nonché dei loro accessori



(auricolari, smartwatch, etc), durante l'attività didattica, fatta eccezione dei casi in cui tali dispositivi costituiscono strumenti compensativi permessi dalla normativa vigente o il loro utilizzo sia stato autorizzato dal docente per finalità inclusive, didattiche o formative;

- in caso di emergenza sanitaria, il mancato rispetto delle regole di comportamento definite dai Protocolli di sicurezza vigenti in ambito scolastico.

Art. 7

Nota disciplinare

1. La **nota disciplinare** consiste in una dichiarazione di biasimo scritta, che viene inflitta per trasgressioni generalmente rilevanti (anche se non particolarmente gravi) dal docente, durante l'ora di lezione e, in generale, ogniqualvolta sia posto sotto la sua sorveglianza. La nota disciplinare può essere inflitta anche dal Dirigente Scolastico o da un suo Collaboratore se l'infrazione è segnalata direttamente a loro. Rientrano in questa fattispecie le seguenti infrazioni:

- la reiterazione sistematica delle infrazioni che determinano il richiamo verbale (Art. 6);
- il mancato deposito del cellulare e di altro dispositivo elettronico, nonché dei loro accessori, prima di una verifica scritta, nonostante la richiesta da parte del docente, salvo nei casi in cui tali dispositivi costituiscano strumenti compensativi permessi dalla normativa vigente;
- l'uso non autorizzato del cellulare e altro dispositivo elettronico, nonché dei loro accessori, durante le verifiche scritte;
- l'uso improprio di cellulare e di altro dispositivo elettronico, nonché dei loro accessori, durante attività in cui essi sono stati autorizzati dal docente per finalità inclusive, didattiche e formative o come strumenti compensativi;
- violazione del divieto di fumare (valevole anche per le sigarette elettroniche) nell'edificio scolastico e sue pertinenze e in qualsiasi luogo in cui si svolge l'attività didattica;
- linguaggio irrispettoso ed offensivo o comportamento insolente verso docenti, personale ATA o altri studenti;
- linguaggio o gesti scurrili perpetrati in qualsiasi ambiente scolastico e qualsiasi momento del tempo scuola;
- l'allontanamento dall'aula durante l'ora di lezione senza permesso del docente, senza tuttavia uscire dall'Istituto (nel qual caso si ricade nell'Art. 8);
- il disturbo alle lezioni in corso, arrecato in ambienti comuni (corridoi, scale, cortile...);
- l'abbandono di rifiuti in aree comuni (bagni, corridoi, scale, cortile, palestre...) al di fuori dagli appositi cestini;
- l'affissione di materiale informativo esterno e non autorizzato al di fuori delle bacheche dedicate a tale scopo;
- l'introduzione nei locali scolastici di oggetti pericolosi per sé e/o per gli altri, come corpi acuminati, taglienti o contundenti, o di materiali e sostanze potenzialmente rischiosi (corrosivi, infiammabili, esplosivi);
- il mancato rispetto dei regolamenti specifici dei laboratori, purché da ciò non derivi pericolo per se stessi e per gli altri (nel qual caso si ricade nell'Art. 8);
- un comportamento non consono nell'atrio della scuola prima dell'ingresso in aula o all'uscita dalla scuola, o durante l'intervallo;
- un comportamento rischioso per la salvaguardia delle cose in qualsiasi ambiente scolastico e qualsiasi momento del tempo scuola.

2. Poiché la responsabilità disciplinare è personale, qualora un'infrazione compresa tra quelle elencate nel comma 1 sia imputabile a un gruppo di studenti, è necessario comminare la nota disciplinare solo a quelli effettivamente coinvolti nell'episodio o nel comportamento scorretto. La nota pertanto può



- essere comminata a tutti gli studenti della classe solo nel caso in cui siano tutti effettivamente coinvolti nell'episodio o nel comportamento scorretto (e non può essere comminata agli studenti della classe assenti quando è accaduto il fatto in questione).
3. La nota disciplinare viene verbalizzata sul Registro Elettronico di Classe. Uno dei genitori – o di chi ne fa le veci – ne deve effettuare la "Presenza Visione".
 4. Le note disciplinari verbalizzate sul Registro di Classe sono prese in considerazione dal Consiglio di classe, in sede di scrutinio intermedio e finale, al fine di valutare il voto di comportamento dello studente.
 5. In caso di violazione del divieto di fumare nei locali scolastici, si procede anche secondo le disposizioni previste ai sensi della L. 584/1975 e successive modifiche, e della L. 311/2004.

Art. 8

Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni

1. Secondo il **DPR 235/07 Art.4-Comma 8**, il Consiglio di Classe è competente per i provvedimenti di allontanamento di uno studente dalla comunità scolastica fino a 15 giorni.
2. I termini di inizio e fine del periodo di allontanamento sono indicati dal Consiglio di Classe. L'allontanamento vale per tutte le attività programmate nelle giornate individuate dal provvedimento disciplinare, ivi incluse eventuali attività integrative dell'offerta didattica-formativa oggetto della Parte Sesta del Regolamento di Istituto (Viaggi di istruzione).
3. L'allontanamento dalla comunità scolastica è una sanzione comminata in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'Art. 3 del D.P.R. n. 249/98.
4. Sono previsti **giorni da 1 a 5 di allontanamento** in conseguenza delle seguenti infrazioni:
 - a) **reiterazione sistematica di comportamenti sanzionati con la nota disciplinare** (Art. 7);
 - b) **falsificazione di firme, manomissione di atti della scuola, alterazione di risultati didattici, occultamento di comunicazioni alla famiglia, uso improprio delle credenziali di accesso del Registro Elettronico dei genitori o di chi ne fa le veci** (es. per effettuare la presa visione di comunicazioni, la giustificazione ritardi o assenze, etc);
 - c) **partecipazione a litigio fisico, episodica, non premeditata e priva di conseguenze;**
 - d) **comportamenti atti a provocare, deliberatamente o per grave leggerezza, danni materiali non gravi al patrimonio della scuola o di proprietà altrui.**
5. Sono previsti **giorni da 6 a 10 di allontanamento** in conseguenza delle seguenti infrazioni:
 - a) **comportamenti atti a provocare, deliberatamente o per grave leggerezza, danni materiali gravi oppure a sporcare o deturpare oggetti del patrimonio della scuola o di proprietà altrui. In questo caso, oltre alla sanzione disciplinare, è dovuto il risarcimento del danno o la riparazione e/o il ripristino a spese del responsabile del danno;**
 - b) **comportamenti atti a provocare, deliberatamente o per grave leggerezza, danni al patrimonio informativo della scuola (iniezione di virus, malware, etc);**
 - c) **comportamenti e azioni lesivi della salute e della sicurezza di se stessi e degli altri o che possano provocare situazioni di rischio o pericolo per se stessi e per gli altri, in particolar modo in relazione al mancato rispetto dei regolamenti dei laboratori;**
 - d) **comportamenti, azioni, espressioni verbali e/o scritte violenti od offensivi e/o lesivi dei diritti altrui, perpetrati nei confronti di compagni o di altri componenti della comunità scolastica, anche in modalità online;**
 - e) **allontanamento dall'edificio scolastico o dal luogo in cui si svolge l'attività didattica (se fuori sede) senza autorizzazione del docente o del Dirigente Scolastico (o di un suo Collaboratore);**



- f) **furto d'identità digitale ai danni di un soggetto della comunità scolastica;**
 - g) **uso di telefoni cellulari e/o altri dispositivi elettronici negli spazi scolastici allo scopo di acquisire e divulgare registrazioni vocali, foto o video riconducibili a persone della comunità scolastica che non abbiano prestato il loro consenso all'acquisizione di tali dati, specialmente se l'acquisizione e la divulgazione possono recare offesa alla dignità delle persone riprese o violazione della tutela di riservatezza di dati sensibili;**
 - h) **uso e/o diffusione a qualunque titolo di sostanze alcoliche nei locali scolastici e pertinenze;**
 - i) **uso di sostanze stupefacenti nei locali scolastici e pertinenze.**
6. Sono previsti **giorni da 11 a 15 di allontanamento** in conseguenza delle seguenti infrazioni:
- a) **spaccio o cessione a qualunque titolo di sostanze stupefacenti nei locali scolastici e pertinenze;**
 - b) **sottrazione intenzionale di oggetti di proprietà della scuola o di altri. In questo caso, oltre alla sanzione disciplinare, è dovuta anche la restituzione della refurtiva o un risarcimento di pari valore;**
 - c) **comportamenti, azioni, espressioni verbali e/o scritte che, per il loro carattere intenzionale e reiterato, per il fatto di essere rivolti verso un soggetto isolato o in una posizione di inferiorità fisica o psicologica, possano configurarsi come atti di bullismo o di cyberbullismo;**
 - d) **pubblicazione sul web, social network, blog, etc. di frasi, immagini, video, registrazioni vocali che rechino offesa a studenti o a personale della scuola;**
 - e) **diffusione di materiale inneggiante alla discriminazione di etnia, sesso, religione, etc all'interno dei locali scolastici o comportamenti di incitamento all'odio nei confronti di altre persone.**
7. La correlazione tra infrazioni e sanzioni di cui al presente articolo si applica anche se l'infrazione avviene in luoghi diversi da quelli scolastici (mete di gite scolastiche e visite guidate, sale convegni, musei, mostre, cinema, teatri, stanze d'albergo, mezzi di trasporto).
8. Durante il periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente nella comunità scolastica.
9. Come da DPR 235/07, l'allontanamento può essere sostituito, su proposta del Dirigente Scolastico o di un docente del Consiglio di classe o dello studente stesso, da **attività utili alla comunità scolastica** (per esempio: cura, sistemazione e pulizia degli spazi, dei locali e degli arredi della scuola, attività di ricerca o di archiviazione in biblioteca, etc.). Le attività sostitutive dell'allontanamento devono contribuire a rafforzare la finalità educativa e di risarcimento alla comunità scolastica dei provvedimenti disciplinari.
10. Nel caso di sostituzione dell'allontanamento con attività utili alla comunità scolastica, la natura e le modalità di svolgimento delle stesse devono essere individuate, comunicate e organizzate in tempi brevi. **La fase esecutiva delle attività deve essere pianificata in modo da rispettare i tempi previsti per un eventuale ricorso e, in caso di ricorso, essere sospesa fino alla conclusione dell'iter del ricorso stesso.**

Art. 9

Allontanamento dalla comunità scolastica oltre 15 giorni

1. Come da **DPR 235/07 Art.4-Comma 9-bis**, il Consiglio di Istituto è competente per i provvedimenti disciplinari che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica per più di 15 giorni.
2. **L'allontanamento dello studente oltre i 15 giorni può essere deciso se lo studente compie atti che si configurino come reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana, oppure**



determini una **concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone**. La durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

3. Non è ammessa la possibilità di conversione del provvedimento disciplinare disposto dal Consiglio di Istituto con attività a vantaggio della comunità scolastica.
4. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Art. 10

Allontanamento dalla comunità scolastica fino alla fine dell'anno scolastico

1. Il Consiglio di Istituto può deliberare l'**allontanamento dalla scuola fino al termine dell'anno scolastico** in caso di **recidiva di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana**, oppure in caso di **atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale**, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.
2. I commi 3 e 4 dell'Art. 9 si applicano anche in caso di allontanamento dalla scuola fino al termine dell'anno scolastico.

Art. 11

Allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi

1. Nei **casi più gravi** di quelli indicati nel comma precedente e al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio di Istituto può deliberare l'**allontanamento dalla scuola con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi**.
2. Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione agli esami di stato, **il Consiglio di Istituto deve esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico"**.
3. Il comma 3 dell'Art. 9 si applica anche in caso di allontanamento dalla scuola con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Art.12

Procedimento disciplinare

1. Il procedimento disciplinare si applica nei casi in cui si possa configurare una delle infrazioni di cui agli Art. 8, 9, 10 e 11. Per le altre infrazioni, la contestazione allo studente avviene nell'immediatezza del fatto, oralmente (richiamo verbale), oppure tramite annotazione sul Registro di Classe insieme alle eventuali giustificazioni dello studente (nota disciplinare).
2. Sono legittimati a promuovere di diritto il procedimento disciplinare: il Dirigente Scolastico o i suoi Collaboratori delegati e i Coordinatori di classe.
3. Il restante personale, docente e A.T.A., ha l'obbligo di segnalare fatti che costituiscono infrazioni disciplinari al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori, i quali possono dar corso al relativo procedimento.
4. Il Procedimento ha inizio con la segnalazione del fatto che si configura infrazione disciplinare al Dirigente Scolastico - o ai suoi Collaboratori - o al Coordinatore di classe - che avvia la fase istruttoria. In questa fase, il DS, avvalendosi dell'assistenza di docenti da lui individuati, acquisisce ulteriori



- elementi e testimonianze sui fatti accaduti e formula una preliminare valutazione del loro livello di gravità al fine di individuare l'organo competente a concludere la valutazione stessa. Il DS renderà poi disponibile tutta la documentazione acquisita all'organo competente.
5. Nei casi in cui si configurino infrazioni di cui all'Art. 8, il Dirigente Scolastico o i suoi Collaboratori delegati o il Coordinatore di classe convocano il Consiglio di classe in composizione allargata a tutte le sue componenti, fatto salvo il dovere di astensione qualora faccia parte dell'organo lo studente attenzionato o un genitore di questi.
 6. Nei casi in cui si configurino infrazioni di cui agli Art. 9, 10 o 11, il Dirigente Scolastico – o il Primo Collaboratore in sua assenza – convoca con procedura d'urgenza il Consiglio d'Istituto in composizione allargata a tutte le sue componenti, fatto salvo il dovere di astensione qualora faccia parte dell'organo lo studente attenzionato o un genitore di questi.
 7. Per la validità della seduta e delle decisioni, è sufficiente che sia presente la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di Classe (comma 5) o del Consiglio d'Istituto (comma 6).
 8. Copia della convocazione dell'organo di cui ai commi 5 e 6 con la contestazione d'addebito viene inviata allo studente e alla sua famiglia, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 5 comma 4.
 9. Alla seduta del Consiglio di Classe o del Consiglio d'Istituto si prende in esame il Registro elettronico di classe e la documentazione acquisita in fase istruttoria.
 10. Possono venire ascoltati la persona che ha segnalato il fatto, i testimoni ed eventualmente l'insegnante Coordinatore di classe.
 11. Si procede alla fase di ascolto dello studente attenzionato. Tale ascolto ha lo scopo di consentire allo studente di esporre le proprie ragioni a difesa.
 12. Terminata la fase di ascolto dello studente, il Consiglio di classe o il Consiglio di Istituto si riunisce in camera di consiglio ed esamina le eventuali note disciplinari verbalizzate sul Registro per valutare la recidiva dello studente. Si passa quindi alla votazione, determinando, in caso di responsabilità dello studente, la durata dell'allontanamento dalla comunità scolastica. Non è ammessa l'astensione da parte di nessuno dei componenti il Consiglio di classe o il Consiglio d'Istituto. In caso di parità prevale il voto del Dirigente Scolastico o del Presidente del Consiglio di classe o del Presidente del Consiglio di Istituto. In caso di richiesta di accesso agli atti verranno applicate le modalità previste dalla norma.
 13. Nel caso la sanzione deliberata dal Consiglio di classe o dal Consiglio di Istituto preveda l'allontanamento dalla comunità scolastica, dovranno essere specificati i termini di inizio e fine del periodo di allontanamento.
 14. La decisione del Consiglio di Classe o del Consiglio di Istituto viene immediatamente comunicata – anche per iscritto – allo studente che è altresì informato della possibilità di proporre ricorso avverso il provvedimento al Consiglio di Garanzia entro 15 giorni. La notifica scritta della decisione del Consiglio di classe o del Consiglio d'Istituto deve pervenire anche alla famiglia con comunicazione da registro elettronico, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 5 comma 4.
 15. In caso di sostituzione del provvedimento di allontanamento con attività utili alla comunità scolastica (Art. 8, commi 9 e 10), la natura e le modalità di svolgimento delle attività, individuate e organizzate dal Consiglio di classe, sono comunicate in forma scritta allo studente e alla sua famiglia, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 5 comma 4. Il Coordinatore di classe è garante dello svolgimento delle attività e, al termine del periodo previsto per il loro svolgimento, redige una sintetica relazione indirizzata al Consiglio di classe e al Dirigente Scolastico.
 16. Le sanzioni disciplinari di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 restano nel fascicolo personale dello studente e seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra.
 17. In caso di procedimenti disciplinari pendenti, il cambiamento di scuola non pone fine al procedimento iniziato, ma questo segue il suo iter fino alla conclusione. In caso il procedimento si concluda con una sanzione, fatto salvi tempi per un eventuale ricorso presso l'Organo di Garanzia, Il Dirigente



Scolastico informa, con la dovuta riservatezza, la scuola presso cui lo studente si trasferisce circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente stesso, nonché dell'esito dell'eventuale ricorso.

Art.13 Organo di Garanzia

1. Il DPR. 249/98 integrato con DPR 235/07 Art. 5 istituisce l'**Organo di Garanzia** per le impugnazioni delle sanzioni disciplinari, con le funzioni specificate nei commi 2 e 3 seguenti.
2. L'Organo di Garanzia **decide**, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, **sui conflitti** che eventualmente dovessero insorgere, all'interno della scuola, in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
3. L'Organo di Garanzia **decide in merito ai ricorsi presentati**, da chiunque vi abbia interesse, contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi preposti della scuola, applicando e interpretando la normativa di riferimento e il Regolamento d'Istituto.
4. L'Organo di Garanzia è composto dal **Dirigente Scolastico** (o dal Primo Collaboratore), **da due docenti, da uno studente e da un genitore**.
5. I **docenti** facenti parte dell'Organo di Garanzia vengono designati da tutto il Consiglio di Istituto. Lo **studente** e il **genitore** facenti parte dell'Organo di Garanzia vengono eletti rispettivamente dalle componenti studenti e genitori del Consiglio d'Istituto.
6. In caso di incompatibilità (che si verifica qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia un soggetto che abbia partecipato ad irrogare la sanzione) o dovere di astensione (che si ha qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia lo studente sanzionato o un suo genitore) vengono nominati dei **membri supplenti** come indicato nel comma 5. La nomina deve avvenire in un tempo congruo affinché l'Organo di Garanzia possa decidere entro i tempi indicati nel comma 14.
7. L'Organo di Garanzia dura in carica per un triennio; viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto. Per la componente studentesca, per cui è previsto il rinnovo annuale della rappresentanza in Consiglio di Istituto, il rinnovo è annuale. Se un membro decade, deve essere individuato un suo sostituto nelle modalità indicate nel comma 5.
8. L'Organo di Garanzia è **presieduto dal Dirigente Scolastico** (o dal Primo Collaboratore); il Presidente dell'organo fissa l'Ordine del giorno.
9. L'Organo di Garanzia si riunisce in seduta riservata e perfetta in prima convocazione; in seconda convocazione delibera con i membri effettivamente partecipanti alla seduta. Ciascun membro ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. I provvedimenti sono presi a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il Dirigente Scolastico nomina come segretario verbalizzante un docente.
10. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia venga convocato per decidere su un ricorso contro una sanzione disciplinare, esso comprenderà anche il docente Coordinatore di classe (senza facoltà di voto) in cui lo studente è inserito. Qualora l'insegnante Coordinatore di classe sia anche componente effettivo dell'Organo di Garanzia, il Dirigente Scolastico convoca il docente supplente individuato dal Consiglio di Istituto.
11. **Il ricorso presso l'Organo di Garanzia contro una sanzione disciplinare deve essere presentato entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione** allo studente e alla famiglia, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 5 comma 4. Il ricorso deve essere presentato in forma scritta al Dirigente Scolastico.
12. In caso debba decidere su un ricorso, **l'Organo di Garanzia viene convocato dal Dirigente Scolastico** (o dal Primo Collaboratore) **entro 5 giorni dal ricevimento del ricorso**. L'avviso di convocazione ai membri dell'Organo è inviato almeno quattro giorni prima della seduta. Il membro



- impedito ad intervenire deve far pervenire per iscritto al Presidente dell'Organo di Garanzia, tempestivamente e prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza.
13. Il procedimento di fronte all'Organo di Garanzia prevede, oltre alla fase di convocazione, una fase di audizione del ricorrente con riferimento alle contestazioni e una fase di verbalizzazione.
 14. **La decisione dell'Organo di Garanzia deve essere presa non in presenza del ricorrente e comunicata in forma scritta al ricorrente stesso entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso.**
 15. **Avverso la sanzione confermata dall'Organo di Garanzia** è ammesso ricorso, **entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione scritta**, al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, che decide in via definitiva, sentito l'Organo di Garanzia Regionale.

Art.14

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento di Disciplina è pubblicato sul sito web dell'Istituto.

Riferimenti normativi

Il presente Regolamento di Disciplina è allineato ai seguenti riferimenti normativi:

1. **DPR 24 giugno 1998, n. 249** - Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (in GU 29 luglio 1998, n. 175)
2. **DPR 21 novembre 2007, n. 235** - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
3. **Nota 31 luglio 2008, n. 3602** del Ministero dell'istruzione dell'Università e della ricerca - Modifiche apportate allo Statuto delle studentesse e degli studenti tramite DPR 21 novembre 2007, n. 235